

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 1
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
<i>In sede referente</i>	» 3
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 4
CONVOCAZIONI	» 6

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1967, ORE 9,45. —
Presidenza del Vicepresidente TOZZI CONDIVI
 — Interviene il Sottosegretario di Stato ai
 lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia » (*Parere alla III Commissione*) (4547).

Dopo la relazione favorevole del Presidente Tozzi Condivi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge e agli articoli aggiuntivi, presentati dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente ulteriori

finanziamenti per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino » (*Parere alla IX Commissione*) (4522).

In assenza del relatore, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1967, ORE 18,40. —
Presidenza del Vicepresidente GREPPI. — Intervengono il Ministro delle finanze, Preti e il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (*Parere alla VI Commissione*) (4280).

La Commissione prosegue nell'esame del provvedimento.

Il deputato Ferrari Virgilio afferma che le dichiarazioni del Ministro circa le intese raggiunte con i dirigenti dell'ANCI hanno eliminato solo in parte le perplessità suscitate dal disegno di legge.

Aggiunge che con spiacevole sorpresa ha letto nella relazione governativa affermazioni che suonano negazione della autonomia e del ruolo che svolgono gli enti locali.

Si rende conto del giustificato desiderio del Ministro di voler vedere sollecitamente approvato il disegno di legge al quale ha dedicato studi e preoccupazioni: riconosce an-

che l'opportunità della delega specie quando concerne difficili problemi tecnici ed economici. Però non v'è dubbio che essa investe anche altri problemi, come la modifica della legge comunale e provinciale, sui quali è necessario un approfondimento.

A suo giudizio la riforma tributaria è, per sé, un'opera assai complessa che forse può essere concepita in modo unitario, ma deve essere realizzata per vasti settori indipendenti, anche se strettamente coordinati. Un settore di grande importanza sul quale da parecchi anni — ma più insistentemente e non sempre correttamente nell'ultimo triennio — è stata richiamata l'attenzione della pubblica opinione, oltre che del Parlamento, è quello della finanza degli enti locali.

Sarebbe già un merito non piccolo del Ministro per le finanze, se egli riuscisse a sistemare questo importante settore della finanza nazionale, sarebbe anzi addirittura un grande merito, se il Ministro potesse condurre a termine questo difficile compito nello scorcio di questa legislatura: mentre — delega o no — non v'è da farsi illusioni che una riforma tributaria dello Stato possa arrivare a termine prima delle prossime elezioni.

Passando all'esame del provvedimento per grandi linee, il deputato Ferrari osserva che non solo non è previsto il ruolo delle regioni, ma non si è tenuto neppure conto dei rilievi fatti in questa Commissione in sede di indagine sullo stato della finanza locale.

Concorda con le conclusioni di tale indagine quali formulate dai due relatori e che imputano la crisi degli enti locali soprattutto a un difetto istituzionale; al non avere cioè mai risolto chiaramente, nell'ambito dell'organizzazione statale, i rapporti fra potere centrale e autonomie locali, e nel non avere di conseguenza definito in modo convincente il compito che alle autonomie locali deve essere affidato nell'organizzazione politica decentrata dallo Stato.

Concorda altresì col giudizio che la crisi finanziaria degli enti locali non si misura solo sul *deficit* dei bilanci delle province e dei comuni, ma soprattutto sulla possibilità o meno degli enti locali di svolgere i propri compiti istituzionali.

Respinge l'impostazione emergente dal testo e soprattutto dalla relazione che fa degli enti locali quasi degli imputati e non dei collaboratori, dimenticandosi che essi sono stati i fattori primari della ricostruzione del Paese, accollandosi spese per funzioni di interesse generale, laddove era carente lo Stato.

A suo giudizio, la riforma della finanza locale non può andare disgiunta da una riforma della legge elettorale amministrativa (che ponga fine a certe disfunzioni), dalla riforma della legge comunale e provinciale e dalla riforma della legge sulla municipalizzazione.

Conclude affermando che la riforma tributaria è una necessità sentita da tutto il Paese, e non v'è dubbio che il disegno di legge in esame contenga molte norme rispetto alle quali nessuno vorrà dissentire, come la abolizione dell'assurda coesistenza dell'imposta di famiglia e della complementare, il principio dell'abolizione di gran parte delle esenzioni fiscali, la semplificazione del sistema fiscale, l'abolizione di numerosi tributi di costosa percezione e di scarso introito. Ma non si può pensare che una riforma che è stata invocata e attesa da molti anni sia ora improvvisata mettendo insieme provvedimenti eterogenei che ne fanno una cosa macchinosa, che non presenta alcuna probabilità, così come è stata presentata, di essere realizzata né ora, né fra breve.

La riforma della finanza locale è invece un problema della massima urgenza e pertanto propone di suggerire lo stralcio del « capitolo » della riforma della finanza locale ai fini di un rapido e separato esame.

Il deputato Borsari, riferendosi alle dichiarazioni fatte dal Ministro nella seduta precedente contesta che siano state raggiunte intese con i dirigenti dell'ANCI in merito alla modifica degli articoli 13 e 14 del disegno di legge. C'è stato, invece, solo un colloquio.

Svolge quindi considerazioni di carattere generale relative alla struttura del disegno di legge per rilevarne: *a)* la mancata previsione dell'ente regione; *b)* sono stati ignorati i rilievi che gli enti locali attraverso studi e convegni hanno formulato; *c)* la delega non si limita alla ristrutturazione dei tributi, ma incide anche su altri settori (determinazione delle funzioni degli enti locali, disciplina delle spese degli enti stessi). A riguardo, rilevando che non si può negare la stretta relazione esistente tra riforma della legge comunale e provinciale e riforma tributaria, osserva che la impostazione governativa dovrebbe essere capovolta nel senso che la riforma della struttura degli enti locali non deve essere subordinata alle esigenze della riforma tributaria, ma questa a quella.

A sostegno di questi rilievi, il deputato Borsari passa quindi all'esame di alcuni articoli del disegno di legge traendone la conclusione che il provvedimento si muove verso la

riduzione della sfera delle funzioni e della autonomia degli enti locali.

Dopo aver formulato riserve sulla costituzionalità del provvedimento, il deputato Borsari conclude che si deve esprimere parere negativo o quantomeno accedere alla proposta di stralcio delle norme concernenti la finanza locale.

Il deputato Amodio muove alcuni rilievi in ordine alla formulazione dell'articolo 11 (n. 2 e n. 6) e dell'articolo 12, primo comma, suggerendo modifiche ed integrazioni, sulle quali il Ministro esprime apprezzamento, riservandosi tuttavia di esaminarle più attentamente, dato il carattere prevalentemente tecnico delle proposte stesse.

Il deputato Raia, associandosi alle considerazioni espresse dai deputati Ferrari Virgilio e Borsari esprime parere contrario sia per le riserve di incostituzionalità cui il provvedimento induce (contrasto con gli statuti regionali e con l'articolo 130 della Costituzione) sia per la pressoché totale soppressione dell'autonomia impositiva dei comuni e delle province.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ulteriore finanziamento della collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo » (4549).

Il relatore Folchi riferisce sulle finalità del provvedimento, che si propone di far fronte al fabbisogno finanziario conseguente all'esaurimento della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, limitatamente al secondo semestre del corrente anno ed in attesa dell'iniziativa legislativa poliennale preannunciata dal Governo, a sostegno dei paesi in via di sviluppo, di cui egli sollecita una formulazione organica ed una rapida presentazione al Parlamento. Esprime poi rammarico e preoccupazione per la ripresa nella corsa agli armamenti che po-

trebbe attrarre ulteriori aliquote in finanziamento, sottraendole ad una loro eventuale e feconda destinazione ai paesi in via di sviluppo.

Si associano alle considerazioni del Relatore i deputati: Storchi, il quale prospetta l'opportunità che più cospicui stanziamenti, raccolti entro una prospettiva organica, siano disposti con il disegno di legge relativo al quinquennio successivo al 1° gennaio 1968; Pedini, il quale auspica che il Governo italiano definisca sempre meglio la sua politica di assistenza tecnica, anche attraverso una selezione dei tecnici che corrisponda ad esigenze razionali e non occasionali; Tagliaferri, Bemporad e Cantalupo, che preannunciano il loro voto favorevole al provvedimento.

Il Sottosegretario Zagari documenta, anche sulla base di rilevamenti statistici, che il nostro impegno nei confronti dei paesi in via di sviluppo deve essere ulteriormente incrementato e perfezionato (nel 1966 esso ha rappresentato infatti soltanto una metà di quello canadese, un quarto di quello belga, un settimo di quello inglese, un decimo di quello tedesco, un quarantesimo di quello francese).

La Commissione, quindi, approva un ordine del giorno predisposto dal deputato Storchi per esplicitare le indicazioni contenute nel suo intervento, ed al quale aderiscono i deputati Bemporad, Pedini, Foderaro ed il relatore Folchi nonché — senza modificazioni — i tre articoli del disegno di legge che è, successivamente, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1967, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia » (4547).

Il Presidente Relatore Cariglia illustra le finalità del provvedimento che realizza quella prospettiva di un intervento coerentemente organico nel settore più volte sollecitato dalla Commissione esteri, e comprensivo delle varie forme di assistenza praticate in Somalia; ritiene che il provvedimento corrisponda ad una moderna logica di intervento, sia ispirato alla consapevolezza comune che interventi finan-

ziari di queste dimensioni (si tratta di circa 5 miliardi per cinque anni) rischiano di veder vanificata la loro efficacia se non sono iscritti in un disegno programmatore, e raccolga anche la preoccupazione più volte emersa in sede di Commissione perché la nostra assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia risulti libera da ogni sospetto di ingerenza e non sia appesantita da alcuna paternalistica aspettativa. Preannuncia tuttavia emendamenti per render ancora più esplicito il disegno di legge in questa direzione, e per sottoporre — per converso — la spesa a più penetrante controllo da parte del Parlamento.

Dopo interventi dei deputati: Foderaro, il quale si sofferma analiticamente sugli emendamenti preannunciati dal Relatore; Isgrò, il quale prospetta l'opportunità di scaltrire e di arricchire la nostra collaborazione culturale stimolando — in presenza di prospettive di programmazione — gli indispensabili rilevamenti demografici ed economici; Tagliaferri e Ferri Mauro, che esprimono il loro assenso al provvedimento, la Commissione approva gli articoli 1 e 2 con gli emendamenti proposti dal Presidente Relatore e parzialmente modificati raccogliendo indicazioni dei deputati Foderaro e Ferri Mauro. Essi precisano che può essere inviato in Somalia personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ovvero altro personale civile di ruolo dello Stato oppure personale assunto (ma specificatamente a tal fine) con contratto di diritto privato a tempo determinato; che possono essere concessi contributi anche a favore di enti, società, o imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana; sopprimono una destinazione dei fondi indirizzata « al rafforzamento » delle istituzioni somale, ed aggiungono che gli aiuti vengano concessi qualora il governo somalo ne faccia richiesta.

Un articolo aggiuntivo proposto dal Relatore è approvato nei seguenti termini: « Il Ministro per gli affari esteri presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge ».

Gli articoli 4, 5, 6 e 7, che recano l'indicazione di spesa con la corrispondente copertura finanziaria, sono approvati senza modificazioni.

Quanto all'articolo 3, che reca delega al Governo per il trattamento e le condizioni di servizio del personale autorizzato, la Commissione accoglie l'indicazione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione (Affari co-

stituzionali) per svolgere la delega nei termini seguenti:

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

« Il personale utilizzato a norma dell'articolo 1, lettera a), non potrà superare il contingente massimo di 200 unità.

Al personale di cui ai punti a-1 e a-2 dell'articolo 1 è corrisposto il trattamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1962, n. 200, con le eventuali migliorazioni per quanto riguarda la tabella B determinate per i singoli incarichi secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell' tesoro.

Tali coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali, nonché dagli elementi forniti dalla rappresentanza diplomatica, tenendo conto del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali ».

La Commissione accoglie altresì le modificazioni suggerite dalla I Commissione affari costituzionali relativamente all'articolo 8 (norme regolamentari) ed all'articolo 9 (norme transitorie).

Il Presidente-Relatore Cariglia, quindi, prospetta alla Commissione, che unanime acconsente, l'opportunità — sulla quale conviene anche il rappresentante del Governo — di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

In fine di seduta il deputato Storchi prega il Presidente di farsi interprete della sollecitazione che la Commissione esprime in riferimento ai 13 disegni di legge di ratifica (dei quali dieci già approvati dal Senato) sollecitando l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula.

Il Presidente Cariglia rassicura che si adopererà in tal senso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1967, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Di Nardo.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione » (4213);

DE MARZI ed altri: « Provvedimenti a favore della cooperazione » (2308);

OLMINI ed altri: « Provvedimenti a favore della cooperazione » (3365);

CARIGLIA e BEMPORAD: « Modifica dello articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, in materia di società cooperative » (3988).

Il Relatore Guerrini Giorgio fa rilevare che successivamente all'inizio dell'esame delle proposte di legge nn. 2308 e 3365 sono stati presentati e assegnati alla Commissione la proposta di legge n. 3988 e il disegno di legge n. 4213, che ritiene possa essere preso per base della discussione, con alcuni emendamenti che propone all'esame della Commissione medesima.

Il deputato Olmini aderisce alle proposte del Relatore, riservandosi di proporre alcuni emendamenti al testo del disegno di legge.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 4213 e delle proposte di legge abbinata.

Il Sottosegretario di Stato Di Nardo esprime l'assenso del Governo, con riserva di valutare nella sede legislativa gli emendamenti proposti dal Relatore.

PROPOSTE DI LEGGE:

ROBERTI ed altri: « Nuovi termini per le domande di pensione di reversibilità » (2910);

COLLESELLI ed altri: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pensione ai superstiti, di cui all'articolo 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 » (3475).

Il Presidente Zanibelli, in sostituzione del Relatore Bianchi Fortunato, fa presente che le due proposte di legge all'ordine del giorno intendono riaprire i termini stabiliti per la presentazione delle domande di pensione di reversibilità in favore dei superstiti, già esclusi da tale trattamento di pensione e successivamente ammessi da varie disposizioni di legge, che hanno sempre previsto che il diritto degli interessati fosse soggetto a brevi termini di decadenza. In proposito osserva

che da un lato la semplice riapertura di tali termini non esclude che a distanza di tempo si possano ripetere nuove situazioni di domande presentate con ritardo, mentre d'altro canto si pone la questione di principio, sulla quale già la Commissione ebbe a soffermarsi, se una volta riconosciuto il diritto a pensione, questo potesse soggiacere a prescrizioni o decadenze tali da annullare il diritto stesso. Fa presente, pertanto, l'opportunità che sia approfondita anche una soluzione, con la quale siano soppressi i termini comminatori di decadenza in materia di trattamento ai superstiti; in tal senso sottopone all'esame della Commissione il seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Sono abrogate le disposizioni comminatorie di termini di decadenza per la presentazione delle domande di pensione da parte di superstiti di assicurati e di pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, già esclusi dal godimento della pensione indiretta e di reversibilità e successivamente ammessi a tale godimento in virtù degli articoli da 1 a 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e dall'articolo 25 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Gli anzidetti superstiti hanno diritto ad ottenere la pensione stessa a decorrere dal mese successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora presentino domanda entro un anno da tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda se la presentino oltre tale termine.

Per i superstiti, che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della legge 21 luglio 1965, n. 903, la decorrenza della pensione rimane quella stabilita dall'ultimo comma del citato articolo 25.

Si dichiarano favorevoli alla proposta del Presidente i deputati: Cruciani; Santi, il quale ricorda una recente pronuncia giurisdizionale circa l'imprescrittibilità delle pensioni; Mazzoni, il quale fa presente che già esistono norme di diritto positivo in materia di pensioni di guerra; Venturoli, il quale ritiene che dallo stesso codice civile si possa derivare un principio per la non prescittibilità delle pensioni; Guerrini Giorgio, il quale chiarisce che occorre distinguere tra la prescrizione dei ratei di pensione maturati e quella del diritto alla pensione, che si tende ormai generalmente ad escludere.

Su proposta del Presidente Zanibelli la Commissione delibera all'unanimità l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge nn. 2910 e 3475 e di esaminare in tale sede il nuovo testo proposto.

Il Sottosegretario di Stato Di Nardo fa presente che il Governo non si oppone alla richiesta di assegnazione in sede legislativa, riservandosi ogni ulteriore valutazione sul testo che la Commissione intende definitivamente approvare.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

CONVOCAZIONI

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 22 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma (4329) — Relatore: Degan — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato* (4493) — Relatore: Cavallaro Francesco — (*Parere della II, della IV, della VI, della VII e della XI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente ulteriori finanziamenti per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino (4522) — Relatore: Brandi — (*Parere della I, della V e della X Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 22 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina dell'arte ausiliaria di ottico (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3811) — Relatore: Barberi — (*Parere della IV, della VI e della VIII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

DE MARIA: Riordinamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (3803) — Relatore: Bemporad.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

GRAZIOSI ed altri: Integrazione della composizione del consiglio provinciale di sanità, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 (2104) — Relatore: Berretta — (*Parere della II Commissione*);

DE MARIA e TANTALO: Interpretazione autentica della legge 7 maggio 1965, n. 459 (3847) — Relatore: Barberi — (*Parere della II Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.